

NOTIZIARIO

n.

39

2025

SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE DIRETTE ENTRO IL 1° DICEMBRE

Riepilogo della disciplina

IMPOSTA DI BOLLO PER LE FATTURE ELETTRONICHE DEL TERZO TRIMESTRE 2025

Riepilogo della disciplina

DIVIDENDI SOCIETARI – COME FARE LA REGISTRAZIONE TELEMATICA CON IL MODELLO RAP

Riepilogo del funzionale del modello RAP

NOTIZIE FLASH**SPESE MEDICHE 2025 AL SISTEMA TS: DA COMUNICARE ENTRO IL 2 FEBBRAIO 2026**

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) è stata fissata la data per comunicare i dati sanitari relativi al 2025 al sistema Tessera Sanitaria. La scadenza è il **31 gennaio 2026** che cadendo di sabato fa slittare la scadenza al successivo **2 febbraio**.

PRIMA CASA: QUANDO IL SECONDO IMMOBILE NELLO STESSO COMUNE NON È OSTATIVO

Con l'ordinanza n.29262/2025 la Corte di Cassazione ribadisce che il possesso nello stesso Comune di un secondo immobile non determina necessariamente la perdita della agevolazione prima casa. Richiamando una consolidata giurisprudenza, la Corte ribadisce che il requisito dell'"impossidenza di altro immobile" deve essere interpretato in senso relativo, e non assoluto: "Sussiste solo in caso di carenza di altro alloggio concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi dell'acquirente e della sua famiglia".

L'idoneità deve essere valutata in concreto, tenendo conto di:

- ◆ dimensioni e caratteristiche dell'immobile;
- ◆ condizioni di abitabilità;
- ◆ ubicazione rispetto al luogo di lavoro e alle esigenze familiari;
- ◆ disponibilità effettiva o eventuale locazione a terzi.

Ne consegue che **il mero possesso di una casa nello stesso Comune non è sufficiente per escludere l'agevolazione se l'immobile risulta inidoneo all'uso abitativo**, sia per ragioni oggettive (inabitabilità) che soggettive (inadeguatezza strutturale o funzionale).

Dall'ordinanza emerge con chiarezza il seguente principio di diritto: "Ai fini dell'agevolazione "prima casa", la mera proprietà di un altro immobile ubicato nel medesimo Comune non comporta automaticamente la decadenza dal beneficio, ove tale immobile non sia concretamente idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'acquirente e del suo nucleo familiare. La dichiarazione di impossidenza non può considerarsi mendace se riferita a un immobile inidoneo all'uso abitativo, sotto il profilo soggettivo o oggettivo."

SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE DIRETTE ENTRO IL 1° DICEMBRE

Entro il prossimo **1° dicembre** (il 30 novembre cade di domenica) va effettuato il **versamento** della **seconda o unica rata** dell'**acconto** delle **imposte** relative al reddito ed al valore della produzione conseguiti nel **2025**.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE DIRETTE ENTRO IL 1° DICEMBRE**ACCONTO
IRPEF/IRES/IRAP
CON IL METODO
STORICO**

Secondo il metodo storico l'ammontare dell'acconto IRPEF deve essere pari al 100% dell'importo esposto nel **rgo RN 61** – casella “Differenza” – del modello Redditi PF/2025. Per determinare l'ammontare da versare, va considerato anche l'**eventuale saldo a credito** risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Sul piano operativo, il versamento va effettuato in un'unica soluzione, ovvero in due rate come schematizzato nella seguente tabella:

RIGO RN61 "DIFFERENZA"	ACCONTO IRPEF 2025
NON SUPERIORE A € 51,65	Non dovuto
SUPERIORE A € 51,65 MA NON A € 257,52	Versamento in unica soluzione entro il 01.12.2025
SUPERIORE A € 257,52	Versamento in 2 rate pari al: ◆ 40% entro il 30.06.2025 (o 30.07.2025 con la maggiorazione dello 0,40%); ◆ 60% entro il 01.12.2025 . Per i “ soggetti ISA ” le percentuali della 1° e 2° rata sono pari al 50% ciascuno

Mentre l'acconto IRES 2025 è pari al 100% dell'importo indicato al rigo **RN17** del modello Redditi 2025 SC ovvero al rigo **RN28** del modello Redditi 2025 ENC:

"IRES dovuta o differenza a favore del contribuente", secondo le seguenti modalità:

RIGO RN17/RN28	ACCONTO IRES 2025
NON SUPERIORE A € 20,66	Versamento in unica soluzione entro il 01.12.2025 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (oppure entro l'undicesimo mese successivo)
SUPERIORE A € 20,66 MA NON A € 257,50	Versamento in unica soluzione entro il 01.12.2025 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (oppure entro l'undicesimo mese successivo)
SUPERIORE A € 257,50	<p>Versamento in 2 rate pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 40% del rigo RN17/28 entro lo scorso 30.06.2025 ovvero 30.07.2025 con la maggiorazione dello 0,40% se l'esercizio è coincidente con l'anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo 2024); ◆ 60% del rigo RN17/28 entro il 01.12.2025 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (oppure entro l'undicesimo mese successivo). <p>Per i "soggetti ISA" la percentuale della 1° e 2° rata sono pari al 50% ciascuno</p>

Anche la determinazione dell'**acconto IRAP 2025** segue le **stesse regole** previste per l'**IRPEF/IRES**: la misura dell'**acconto** è pari al **100%** dell'**imposta dovuta** per il **periodo d'imposta precedente**, indicata nel **rigo IR21** della dichiarazione IRAP.

L'acconto **non è dovuto** se l'importo evidenziato al **rigo IR21** "Totale imposta" del modello IRAP 2025 **è non superiore**:

- ◆ a **euro 51,65** per le **persone fisiche**;
- ◆ a **euro 20,66** per gli **altri soggetti (IRES)**.

<p>ACCONTO CON METODO PREVISIONALE</p> <p>È possibile versare in misura inferiore a quanto risulta dal criterio storico nel caso in cui si presuma di conseguire un reddito 2025 inferiore a quello 2024. In tal caso occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ determinare l'imposta presunta sulla base delle disposizioni fiscali per l'anno 2025; ◆ versare la percentuale minima prevista per l'acconto. <p> È possibile utilizzare differenti metodologie di determinazione dell'acconto per i diversi tributi; così, ad es., è possibile scegliere il metodo storico per l'IRPEF/IRES e quello previsionale per l'IRAP.</p> <p>È, inoltre, possibile utilizzare il metodo storico e previsionale in maniera non uniforme: nel senso che, per esempio, in sede di versamento della 1° rata viene utilizzato il metodo "storico", mentre in sede di versamento della 2° rata può essere adottato il metodo "previsionale".</p> <p>In questo caso occorre che i versamenti in acconto risultino congrui rispetto ad almeno uno dei suddetti criteri (storico o previsionale).</p>	<p>CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE</p> <p>Per i soggetti che accedono al reddito Concordato preventivo biennale l'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato è calcolato secondo le regole ordinarie, sulla base dei redditi concordati¹.</p> <p>In sede di ingresso al CPB è ammesso applicare il criterio storico (dunque assumere l'imposta calcolata sul reddito 2024); va tuttavia applicata un'apposita maggiorazione se il reddito concordato è maggiore del reddito 2024. Se, invece, si applica il criterio previsionale, la citata maggiorazione non è dovuta.</p> <p>I criteri di calcolo degli accconti per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato variano a seconda della modalità di calcolo dell'acconto (storico o previsionale) e delle imposte interessate.</p>
--	---

¹ artt. 20 e 31 del D.Lgs 13/2024.

	<p>Per i contribuenti che l'anno scorso hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025 si pone la sola questione di determinare la 2° rata dell'acconto 2025 (non si pone il problema della maggiorazione) e l'importo dovuto va calcolato con il criterio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ storico: l'acconto 2025 è pari al 100% dell'imposta dovuta calcolata sul reddito concordato 2024; la 2^a rata è pari alla differenza tra tale importo e quanto versato come 1^o rata dell'acconto; ◆ previsionale: l'acconto 2025 è pari al 100% dell'imposta dovuta calcolata sul reddito concordato 2025; la 2^a rata è pari alla differenza tra tale importo e quanto versato come 1^o rata dell'acconto. 						
ACCONTO CEDOLARE SECCA	<p>Per stabilire se è dovuto o meno l'aconto della cedolare secca, occorre prendere a riferimento il quadro LC del modello dichiarativo. L'aconto è dovuto se l'importo indicato al rgo LC1 colonna 5 "Differenza" supera 51,65 euro: in tal caso è pari al 100% del suo ammontare. In caso contrario non è dovuto alcun acconto. L'importo dell'aconto da versare è indicato al rgo LC2.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #d9e1f2;"> <th colspan="2" style="text-align: center;">TOTALE IMPOSTA CEDOLARE SECCA</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Importo minore di 51,65 euro</th> <th style="text-align: center;">Importo maggiore di 51,65 euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">aconto non dovuto</td> <td style="text-align: center;">aconto dovuto nella misura del 100% dell'ammontare</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nel secondo caso l'aconto va versato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in unica soluzione se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52; ◆ in due rate se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52. <p>In questo caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ la prima rata andava versata nella misura del 40%, entro il 30.6 (o 30.07 con la maggiorazione dello 0,40%); ✓ la seconda rata va versata entro l'01.12.2025 nella misura del 60%. <p>Per i "soggetti ISA" le percentuali della 1^o e 2^o rata sono pari al 50% ciascuno.</p>	TOTALE IMPOSTA CEDOLARE SECCA		Importo minore di 51,65 euro	Importo maggiore di 51,65 euro	aconto non dovuto	aconto dovuto nella misura del 100% dell'ammontare
TOTALE IMPOSTA CEDOLARE SECCA							
Importo minore di 51,65 euro	Importo maggiore di 51,65 euro						
aconto non dovuto	aconto dovuto nella misura del 100% dell'ammontare						

	 <p>Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.</p>										
ACCONTO IRES SOCIETÀ TRASPARENTE	<p>Le srl che hanno optato per il regime di trasparenza ex art. 116, TUIR determinano l'aconto IRES con modalità differenziate a seconda che si tratti del primo anno di efficacia dell'opzione, ovvero delle annualità successive:</p> <table border="1" data-bbox="436 714 1421 1527"> <thead> <tr> <th>PERIODO</th><th>MODALITÀ'</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRIMO ANNO DI OPZIONE</td><td>La società che applica il regime di trasparenza dal 2025 calcola l'aconto IRES 2025 con il metodo storico o previsionale, anche se dal 2025 non sarà soggetto passivo IRES. L'aconto sarà attribuito ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi</td></tr> <tr> <td>OPZIONE ANNI SUCCESSIVI</td><td>La società che ha già optato per il regime di trasparenza non deve versare l'aconto IRES 2025, in quanto sono obbligati i singoli soci</td></tr> <tr> <td>1° PERIODO SUCCESSIVO LA SCADENZA DEL TRIENNIO</td><td>La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2022 – 2024, e che non ha rinnovato l'opzione per il triennio 2025 – 2027, deve versare l'aconto IRES 2025 sulla base dell'imposta che si sarebbe determinata senza considerare l'opzione</td></tr> <tr> <td>DECADENZA DAL REGIME</td><td>La società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2025 è tenuta a versare l'aconto IRES 2025 calcolato sull'imposta 2024 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza</td></tr> </tbody> </table> <p>La srl trasparente è in ogni caso tenuta al versamento dell'aconto IRAP.</p>	PERIODO	MODALITÀ'	PRIMO ANNO DI OPZIONE	La società che applica il regime di trasparenza dal 2025 calcola l'aconto IRES 2025 con il metodo storico o previsionale , anche se dal 2025 non sarà soggetto passivo IRES. L'aconto sarà attribuito ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi	OPZIONE ANNI SUCCESSIVI	La società che ha già optato per il regime di trasparenza non deve versare l'aconto IRES 2025, in quanto sono obbligati i singoli soci	1° PERIODO SUCCESSIVO LA SCADENZA DEL TRIENNIO	La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2022 – 2024, e che non ha rinnovato l'opzione per il triennio 2025 – 2027, deve versare l'aconto IRES 2025 sulla base dell'imposta che si sarebbe determinata senza considerare l'opzione	DECADENZA DAL REGIME	La società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2025 è tenuta a versare l'aconto IRES 2025 calcolato sull'imposta 2024 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza
PERIODO	MODALITÀ'										
PRIMO ANNO DI OPZIONE	La società che applica il regime di trasparenza dal 2025 calcola l'aconto IRES 2025 con il metodo storico o previsionale , anche se dal 2025 non sarà soggetto passivo IRES. L'aconto sarà attribuito ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi										
OPZIONE ANNI SUCCESSIVI	La società che ha già optato per il regime di trasparenza non deve versare l'aconto IRES 2025, in quanto sono obbligati i singoli soci										
1° PERIODO SUCCESSIVO LA SCADENZA DEL TRIENNIO	La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2022 – 2024, e che non ha rinnovato l'opzione per il triennio 2025 – 2027, deve versare l'aconto IRES 2025 sulla base dell'imposta che si sarebbe determinata senza considerare l'opzione										
DECADENZA DAL REGIME	La società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2025 è tenuta a versare l'aconto IRES 2025 calcolato sull'imposta 2024 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza										
ACCONTO IVIE E IVAFE	<p>Anche il versamento dell'imposta IVIE/IVAFE va effettuato con le medesime regole previste ai fini IRPEF. In particolare, si ricorda che il versamento in aconto 2025 risulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dovuto se l'importo indicato nel rigo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ RW7, colonna 1 (IVIE), ✓ RW6, colonna 1 (IVAFE); 										

	<p>superà l'ammontare di euro 51,65;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non è dovuto, e le imposte sono versate a saldo, se di ammontare non superiore a euro 51,65. 								
MINIMI E FORFETTARI	<p>Per i contribuenti minimi e forfettari le varie situazioni che si possono determinare possono essere così riassunte:</p> <table border="1"> <tr> <td>CONTRIBUENTI CHE PERMANGONO NEL REGIME DEI MINIMI</td><td>I soggetti che nel 2024 hanno applicato il regime dei minimi e vi permangono nel 2025 devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5% con i medesimi criteri dell'Irpef. Possono peraltro applicare a scelta il criterio storico o il criterio previsionale</td></tr> <tr> <td>CONTRIBUENTI FUORIUSCITI DAI MINIMI DAL 2025</td><td> <p>I contribuenti che sono fuoriusciti (per obbligo/facoltà) dal 2025, applicando in tale anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il regime forfettario assoggetta il reddito 2025 all'imposta sostitutiva del 15% (5% se start-up); versano l'acconto 2025 dell'imposta sostitutiva dei minimi che indicheranno nel Quadro L del modello Redditi PF 2026; ◆ il regime "ordinario": si consiglia di versare l'aconto dell'imposta sostitutiva (che sarà poi recuperata nel Quadro RN del modello Redditi PF 2026) </td></tr> <tr> <td>CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2024 E NEL 2025</td><td>I soggetti che hanno fatto accesso al regime forfettario nel 2024 e vi proseguono nel 2025 versano l'aconto dell'imposta sostitutiva del 15% (5% se start-up) con le stesse modalità previste ai fini IRPEF. Possono, peraltro, applicare a scelta il criterio storico o il previsionale</td></tr> <tr> <td>CONTRIBUENTI ORDINARI NEL 2024 E FORFETTARI NEL 2025</td><td>Si ritiene che tali soggetti non siano tenuti a versare l'aconto dell'imposta sostitutiva, in applicazione del criterio storico (assenza di una base imponibile di riferimento). In applicazione del criterio previsionale ai fini Irpef, potranno calcolare l'aconto 2025 solo su eventuali altri redditi posseduti</td></tr> </table>	CONTRIBUENTI CHE PERMANGONO NEL REGIME DEI MINIMI	I soggetti che nel 2024 hanno applicato il regime dei minimi e vi permangono nel 2025 devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5% con i medesimi criteri dell'Irpef. Possono peraltro applicare a scelta il criterio storico o il criterio previsionale	CONTRIBUENTI FUORIUSCITI DAI MINIMI DAL 2025	<p>I contribuenti che sono fuoriusciti (per obbligo/facoltà) dal 2025, applicando in tale anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il regime forfettario assoggetta il reddito 2025 all'imposta sostitutiva del 15% (5% se start-up); versano l'acconto 2025 dell'imposta sostitutiva dei minimi che indicheranno nel Quadro L del modello Redditi PF 2026; ◆ il regime "ordinario": si consiglia di versare l'aconto dell'imposta sostitutiva (che sarà poi recuperata nel Quadro RN del modello Redditi PF 2026) 	CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2024 E NEL 2025	I soggetti che hanno fatto accesso al regime forfettario nel 2024 e vi proseguono nel 2025 versano l'aconto dell'imposta sostitutiva del 15% (5% se start-up) con le stesse modalità previste ai fini IRPEF. Possono, peraltro, applicare a scelta il criterio storico o il previsionale	CONTRIBUENTI ORDINARI NEL 2024 E FORFETTARI NEL 2025	Si ritiene che tali soggetti non siano tenuti a versare l'aconto dell'imposta sostitutiva, in applicazione del criterio storico (assenza di una base imponibile di riferimento). In applicazione del criterio previsionale ai fini Irpef, potranno calcolare l'aconto 2025 solo su eventuali altri redditi posseduti
CONTRIBUENTI CHE PERMANGONO NEL REGIME DEI MINIMI	I soggetti che nel 2024 hanno applicato il regime dei minimi e vi permangono nel 2025 devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5% con i medesimi criteri dell'Irpef. Possono peraltro applicare a scelta il criterio storico o il criterio previsionale								
CONTRIBUENTI FUORIUSCITI DAI MINIMI DAL 2025	<p>I contribuenti che sono fuoriusciti (per obbligo/facoltà) dal 2025, applicando in tale anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il regime forfettario assoggetta il reddito 2025 all'imposta sostitutiva del 15% (5% se start-up); versano l'acconto 2025 dell'imposta sostitutiva dei minimi che indicheranno nel Quadro L del modello Redditi PF 2026; ◆ il regime "ordinario": si consiglia di versare l'aconto dell'imposta sostitutiva (che sarà poi recuperata nel Quadro RN del modello Redditi PF 2026) 								
CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2024 E NEL 2025	I soggetti che hanno fatto accesso al regime forfettario nel 2024 e vi proseguono nel 2025 versano l'aconto dell'imposta sostitutiva del 15% (5% se start-up) con le stesse modalità previste ai fini IRPEF. Possono, peraltro, applicare a scelta il criterio storico o il previsionale								
CONTRIBUENTI ORDINARI NEL 2024 E FORFETTARI NEL 2025	Si ritiene che tali soggetti non siano tenuti a versare l'aconto dell'imposta sostitutiva, in applicazione del criterio storico (assenza di una base imponibile di riferimento). In applicazione del criterio previsionale ai fini Irpef, potranno calcolare l'aconto 2025 solo su eventuali altri redditi posseduti								

	CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2024 ED ORDINARI NEL 2025	I soggetti forfetari nel 2024 che nel 2025 hanno adottato il regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria): <ul style="list-style-type: none"> ◆ determineranno il reddito 2025 nei modi ordinari/regime di cassa assoggettando lo stesso ad IRPEF, come di consueto; ◆ versano l'acconto 2025 dell'imposta sostitutiva (codice tributo "1790") e indicheranno quanto versato nel quadro RN del mod. UNICO 2026 PF
ACCONTO IRAP	<p>La determinazione dell'acconto IRAP 2025 segue le stesse regole previste per l'IRPEF/IRES: è dovuto per il 100% del rigo IR21 "Totale imposta" del modello Irap 2025 con le seguenti modalità</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in unica soluzione se l'aconto è inferiore a euro 257,52, entro l'01.12.2025; ◆ in 2 rate se l'aconto è pari o superiore a euro 257,52: <ul style="list-style-type: none"> ✓ la 1°, pari al 40% (50% i soggetti ISA), negli stessi termini del saldo IRPEF/IRES, ✓ la 2°, pari al restante 60% (50% per i soggetti ISA), entro l'01.12.2025. <p>L'aconto non è dovuto se non supera l'importo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ euro 51,65 per i soggetti Irpef (società di persone e studi associati) ◆ euro 20,66 per i soggetti IRES. <p>Si fa presente che i soggetti Irpef tenuti al versamento dell'aconto Irap sono società di persone e le associazioni professionali.</p>	
ACCONTO CON OBBLIGHI DI RICALCOLO	<p>È previsto l'obbligo di ricalcolo dell'aconto nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Deduzione forfettaria distributori carburanti, ◆ Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, ◆ Liberalità ricevute da imprese con procedure di crisi / concorsuali che non concorrono alla formazione del reddito quali sopravvenienze attive, ◆ Deduzione del costo del personale. <p>Nel modello REDDITI 2025 PF è presente uno specifico rigo (RN61) nel quale riportare i dati del ricalcolo dell'aconto IRPEF 2025 (reddito, imposta e differenza rideterminati).</p>	

	 <p>Tali informazioni non sono da esporre nel modello REDDITI 2025 SC oppure REDDITI ENC, nei quali è richiesta l'indicazione dei dati utilizzati per il ricalcolo dell'aconto relativo al periodo d'imposta cui si riferisce.</p>																								
MODALITÀ DI VERSAMENTO	<p>Il versamento della seconda rata dell'aconto 2025 va effettuato in unica soluzione. I codici tributo da utilizzare per il versamento con anno di riferimento "2025", sono i seguenti:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">IMPORTO DA VERSARE</th><th style="text-align: center;">CODICE TRIBUTO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Aconto IRPEF (2° o unica rata)</td><td style="text-align: center;">4034</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Aconto IRES (2° o unica rata)</td><td style="text-align: center;">2002</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Aconto maggiorazione IRES società di comodo (2° o unica rata)</td><td style="text-align: center;">2019</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Aconto IRAP (2° o unica rata)</td><td style="text-align: center;">3813</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Aconto imposta sostitutiva minimi (2° o unica rata)</td><td style="text-align: center;">1794</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Aconto imposta sostitutiva forfettari (2° o unica rata)</td><td style="text-align: center;">1791</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Aconto cedolare secca (2° o unica rata)</td><td style="text-align: center;">1841</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Aconto IVIE (2° o unica rata)</td><td style="text-align: center;">4045</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Aconto IVAFE (2° o unica rata)</td><td style="text-align: center;">4084</td></tr> </tbody> </table> <p>Per il versamento dell'aconto 2025 il contribuente può avvalersi della compensazione nelle due seguenti alternative:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">TIPOLOGIA</th><th style="text-align: center;">DESCRIZIONE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">VERTICALE</td><td>utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore, senza la necessità di utilizzare il modello F24</td></tr> </tbody> </table>	IMPORTO DA VERSARE	CODICE TRIBUTO	Aconto IRPEF (2° o unica rata)	4034	Aconto IRES (2° o unica rata)	2002	Aconto maggiorazione IRES società di comodo (2° o unica rata)	2019	Aconto IRAP (2° o unica rata)	3813	Aconto imposta sostitutiva minimi (2° o unica rata)	1794	Aconto imposta sostitutiva forfettari (2° o unica rata)	1791	Aconto cedolare secca (2° o unica rata)	1841	Aconto IVIE (2° o unica rata)	4045	Aconto IVAFE (2° o unica rata)	4084	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	VERTICALE	utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore, senza la necessità di utilizzare il modello F24
IMPORTO DA VERSARE	CODICE TRIBUTO																								
Aconto IRPEF (2° o unica rata)	4034																								
Aconto IRES (2° o unica rata)	2002																								
Aconto maggiorazione IRES società di comodo (2° o unica rata)	2019																								
Aconto IRAP (2° o unica rata)	3813																								
Aconto imposta sostitutiva minimi (2° o unica rata)	1794																								
Aconto imposta sostitutiva forfettari (2° o unica rata)	1791																								
Aconto cedolare secca (2° o unica rata)	1841																								
Aconto IVIE (2° o unica rata)	4045																								
Aconto IVAFE (2° o unica rata)	4084																								
TIPOLOGIA	DESCRIZIONE																								
VERTICALE	utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore, senza la necessità di utilizzare il modello F24																								

	ORIZZONTALE	utilizzando imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori
--	--------------------	---

Ciò richiede la compilazione del **modello F24 tramite i servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate indipendentemente dall'importo.

In caso di utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette IRPEF/IRES/IRAP/imposte sostitutive e ritenute alla fonte, per **importi superiori a euro 5.000 annui**, è necessaria l'apposizione del **visto di conformità** alla relativa dichiarazione.

IMPOSTA DI BOLLO PER LE FATTURE ELETTRONICHE DEL TERZO TRIMESTRE 2025

Si approssima la **scadenza** per il versamento dell'**imposta di bollo** sulle **e-fatture** relative al **terzo trimestre 2025**: per i soggetti obbligati, infatti, il prossimo **01.12.2025** (il termine ordinario del 30 novembre cade di domenica) **scade il termine** per il **pagamento** dell'imposta di bollo sulle **fatture emesse** nel **3° trimestre dell'anno 2025**. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

IMPOSTA DI BOLLO PER LE FATTURE ELETTRONICHE DEL TERZO TRIMESTRE 2025																	
PREMESSA	<p>Le fatture elettroniche scontano l'imposta di bollo secondo la disciplina prevista, in generale, per le fatture cartacee. Di conseguenza, l'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ si applica nella misura di 2 euro,◆ per ciascuna fattura avente ad oggetto corrispettivi non assoggettati ad IVA di importo superiore a 77,47 euro,◆ al netto delle esenzioni previste². <p>Il versamento dell'imposta di bollo deve essere effettuato secondo le previste scadenze trimestrali, e con i seguenti codici tributo:</p> <table border="1"><thead><tr><th>PERIODO DI RIFERIMENTO</th><th>SCADENZA</th><th>CODICE TRIBUTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>I trimestre</td><td>31 maggio</td><td>2521</td></tr><tr><td>II trimestre</td><td>30 settembre</td><td>2522</td></tr><tr><td>III trimestre</td><td>30 novembre</td><td>2523</td></tr><tr><td>IV trimestre</td><td>28 febbraio (anno successivo)</td><td>2524</td></tr></tbody></table>		PERIODO DI RIFERIMENTO	SCADENZA	CODICE TRIBUTO	I trimestre	31 maggio	2521	II trimestre	30 settembre	2522	III trimestre	30 novembre	2523	IV trimestre	28 febbraio (anno successivo)	2524
PERIODO DI RIFERIMENTO	SCADENZA	CODICE TRIBUTO															
I trimestre	31 maggio	2521															
II trimestre	30 settembre	2522															
III trimestre	30 novembre	2523															
IV trimestre	28 febbraio (anno successivo)	2524															
IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE	<p>Con riferimento alle fatture elettroniche inviate mediante SDI dall'01.01.2021 l'Agenzia delle Entrate elabora, con cadenza trimestrale, gli elenchi delle fatture elettroniche emesse e trasmesse al Sistema di Intersambio (Sdi), per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo.</p> <p> Tali elenchi sono resi disponibili ai contribuenti entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre, nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi".</p>																

² art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 e Tabella B allegata al medesimo decreto.


Vengono così definiti **due elenchi (A e B)**, consultabili dal **portale** di “**Fatture e Corrispettivi**”, in particolare:

- ◆ **elenco A (non modificabile)**, contenente le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo (campo valorizzato a “SI” nel file con estensione XML);



Id Sdi	CF cedente/prestatore	Data fattura	Numero fattura
8223744			9999
8223745			8888

- ◆ **elenco B (modificabile)**, contiene le fatture elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma in base ai dati contenuti nella fattura avrebbero dovuto essere assoggettate (campo non presente nel file XML).



Id Sdi	Numero fattura	CF cedente/prestatore	Cessionario/Committente	Data fattura	Importo soggetto a bollo €	Bollo integrato dall'Agenzia	Modifica
8217736	1111		000		0,00	NO	<button>Bollo SI</button>
8223746	999911		000			NO	<button>Bollo NO</button>
8223747	8888111		005			NO	<button>Bollo SI</button>
8223757	777333		005		0,00	NO	<button>Bollo SI</button>
8223758	777444		026		0,00	NO	<button>Bollo SI</button>
8223759	555444		005		85,00	SI	<button>Bollo SI</button>

Nell'**elenco B** rientrano le fatture che **presentano le seguenti condizioni:**

- ◆ la **somma** degli **importi** delle **operazioni** presenti risulta **maggiore di 77,47 euro**;
- ◆ è stato valorizzato il **campo “Natura”** con uno dei seguenti **codici**:

COD. NATURA	TIPOLOGIA DI OPERAZIONE
N2.1	Cessione di beni non territorialmente rilevanti
	Prestazioni di servizi non territorialmente rilevanti
N2.2	Operazioni non soggette ad IVA
	Operazioni poste in essere da contribuenti in regime forfettario
N3.5	Operazioni non imponibili a seguito di lettera d'intento
N3.6	Cessione di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA
	Cessioni di beni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA
	Trasferimenti di beni da un deposito IVA all'altro
N4	Operazioni esenti IVA

- ◆ **non è presente l'indicazione della codifica** prevista per i casi di non assoggettamento all'imposta di bollo. Tale indicazione deve essere resa per le operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell'imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per specifica disposizione normativa.

Per segnalare tale ultima circostanza all'Agenzia delle Entrate, l'operazione deve riportare (riga della fattura) - nel campo "**Tipo dato**" presente nel blocco "**Altri dati gestionali**" - uno dei seguenti valori:

NB1	se si tratta di un documento assicurativo per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta sulle assicurazioni
NB2	se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo

	settore
NB3	se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta di bollo addebitata sull'estratto conto



Si noti che, al fine della predisposizione del c.d. "Elenco B", l'Agenzia delle Entrate **non tiene conto delle fatture contraddistinte** dai seguenti codici **"Tipo Documento"**:

TD16	integrazione fattura reverse charge interno
TD17	integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero
TD18	integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972
TD28	acquisti da San Marino con Iva (fattura cartacea).

Vengono escluse, inoltre, le fatture elettroniche nelle quali il campo "Regime fiscale" contiene uno dei seguenti valori:

CAMPO	DESCRIZIONE
RF05	Vendita sali e tabacchi
RF06	Commercio fiammiferi
RF07	Editoria
RF08	Gestione servizi telefonia pubblica
RF09	Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta
RF10	Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/1972
RF11	Agenzia viaggi e turismo

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione nell'area riservata del contribuente

**PAGAMENTO
DELL'IMPOSTA**

(presente nel portale "Fatture e Corrispettivi") **l'importo dell'imposta di bollo dovuta con riferimento alle fatture trasmesse mediante Sistema di Interscambio in ciascun trimestre solare.**

Il pagamento può essere effettuato tramite **due modalità**:

MODALITÀ	PROCESSO
1) Funzionalità apposita servizio web agenzia	Si accede all'area riservata del sito delle Entrate, tramite apposita funzionalità che permette di indicare l'IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta. Una volta inoltrato e confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza dell'IBAN , verrà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l'avvenuto pagamento o l'esito negativo dello stesso
2) F24	Compilazione del modello F24 in via telematica



Resta fermo che, come anticipato, se l'importo dovuto complessivamente **per il primo e secondo trimestre non supera i 5.000,00 euro** (soglia elevata in luogo dei precedenti 250,00 euro), il versamento potrà essere eseguito cumulativamente con l'importo a debito per il **terzo trimestre**.

Periodo di riferimento	Messa a disposizione elenchi A e B	Data limite modifiche elenco B	Termine comunicazione e importo definitivo	Termine per il versamento
I trimestre	15 aprile	30 aprile	15 maggio	31 maggio
II trimestre	15 luglio	10 settembre	20 settembre	30 settembre

	III trimestre	15 ottobre	31 ottobre	15 novembre	30 novembre
	IV trimestre	15 gennaio (anno successivo)	31 gennaio (anno successivo)	15 febbraio (anno successivo)	28 febbraio (anno successivo)
<p>Si noti che i codici tributo da utilizzare per il versamento dell'ammontare dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato (al 30 settembre o al 30 novembre sono quelli relativi ai trimestri per i quali l'imposta di bollo è dovuta.</p> <p>Pertanto, occorre versare con il codice tributo "2521" l'importo dovuto per il I trimestre e con il "2522" quanto a debito per il II trimestre.</p>					
RAVVEDIMENTO	<p>Chi dovesse "mancare" la scadenza prevista per il versamento può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso³, anche utilizzando direttamente il servizio web messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>In tal caso, è il sistema a calcolare, in modo automatico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la sanzione ridotta; ◆ gli interessi dovuti in base ai giorni di ritardo rispetto alla naturale scadenza del versamento. <p>Il servizio rilascia una prima ricevuta di conferma dell'inoltro della richiesta di addebito e una seconda attestante l'esito del pagamento.</p>				

³ di cui all'art. 13 del D.Lgs 472/1997.

DIVIDENDI SOCIETARI – COME FARE LE REGISTRAZIONE TELEMATICA CON MODELLO RAP

La procedura di **registrazione del verbale di distribuzione degli utili tramite modello RAP** consente la **gestione telematica** dei verbali di distribuzione degli utili societari. Il sistema permette di **compilare online** il modello, allegare la **delibera assembleare** in formato PDF/A, **autoliquidare l'imposta di registro** (200 euro) e **versare l'imposta di bollo**.

La richiesta può essere presentata da **legali rappresentanti, intermediari o incaricati della società** e la piattaforma gestisce caricamento, validazione dei file e calcolo automatico delle imposte.

Di seguito, riepiloghiamo il funzionale del modello RAP.

DIVIDENDI SOCIETARI – COME FARE LE REGISTRAZIONE TELEMATICA CON MODELLO RAP	
PREMESSA	<p>Il verbale di distribuzione degli utili societari è un atto con cui la società, in sede di approvazione del bilancio entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, delibera la distribuzione dell'utile d'esercizio ai soci in base alla loro quota di partecipazione al capitale sociale.</p> <p> Tale verbale deve essere registrato perentoriamente entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione ed è soggetto al pagamento di un'imposta di registro in misura fissa pari a euro 200, nonché ad un'imposta di bollo di euro 16 ogni 4 facciate scritte o, comunque, ogni 100 righe.</p> <p>Il servizio online di Registrazione di Atto Privato (RAP) è stato introdotto e regolamentato dal <u>provvedimento n. 465502 del 16.12.2022</u>, con successive modifiche, e consente la registrazione telematica di tre categorie di documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ contratti di comodato d'uso gratuito;◆ contratti preliminari di compravendita;◆ verbali di distribuzione degli utili societari. <p> Il modello RAP può essere utilizzato dai contribuenti, mediatori, intermediari e rappresentati legali o incaricati di una società.</p>
	La richiesta di registrazione telematica del verbale di distribuzione degli utili può essere presentata da tre soggetti:

CHI PUÒ PRESENTARE IL MODELLO RAP	<p>L'INCARICATO DELLA SOCIETÀ</p> <p>il soggetto munito di delega formale accede al servizio utilizzando la funzione di “Cambio utenza”, inserendo il codice fiscale dell’ente richiedente, che deve essere composto da 11 cifre numeriche.</p> <p>IL LEGALE RAPPRESENTANTE</p> <p>la persona che esercita la rappresentanza giuridica della società come risultante dal Registro delle Imprese</p> <p>L'INTERMEDIARIO ABILITATO</p> <p>il professionista⁴ in possesso di specifica delega per effettuare la trasmissione telematica</p>				
PIATTAFORMA RAP	<p>Per accedere al servizio è sufficiente entrare nella sezione dedicata alla “Registrazione verbale di distribuzione degli utili societari” presente sul seguente sito, selezionare dal menu “Servizi” la voce “Compilazione e invio via web modello RAP”, e cliccare su “Accedi al servizio” per essere indirizzati all’area riservata.</p> <p>Ti trovi in: Home / Schede informative e servizi / Registrazione contratti/atti / Verbale di distribuzione utili - Modello RAP / Compilazione e invio via web “Modello RAP”</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>VERBALE DI DISTRIBUZIONE UTILI – MODELLO RAP</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top; padding: 5px;">INFORMAZIONI</td> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;"> Che cos'è Modello e istruzioni Normativa e prassi </td> </tr> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top; padding: 5px;">SERVIZI</td> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;"> Compilazione e invio via web “Modello RAP” Software di controllo RAP Specifiche tecniche </td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">Compilazione e invio via web “Modello RAP” - verbale di distribuzione degli utili societari</p> <p style="margin-top: 10px;">Attenzione: l’articolo 20 del decreto legislativo n. 81 del 12 giugno 2025 ha modificato, a decorrere dal 13 giugno 2025, il regime sanzionatorio in caso di tardiva registrazione degli atti. In attesa degli aggiornamenti degli applicativi, prima dell’invio del Modello RAP, è possibile verificare l’importo delle sanzioni proposte dal software ed eventualmente modificarlo, adeguandolo se necessario alle nuove disposizioni normative.</p> <p>RAP web consente di registrare direttamente online, senza installare alcun software, i verbali di distribuzione degli utili societari. Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente. Alla richiesta di registrazione è necessario allegare, creando un unico file nei formati ammessi TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia dell’atto da registrare. Esso deve essere redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate (per esempio in formato elettronico o dattiloscritto). In caso contrario la richiesta di registrazione in modalità telematica non andrà a buon fine (verrà rilasciata un’apposita ricevuta); • copia di eventuali documenti allegati all’atto da registrare. <p style="text-align: right;">Accedi al servizio </p> </div>	INFORMAZIONI	Che cos'è Modello e istruzioni Normativa e prassi	SERVIZI	Compilazione e invio via web “Modello RAP” Software di controllo RAP Specifiche tecniche
INFORMAZIONI	Che cos'è Modello e istruzioni Normativa e prassi				
SERVIZI	Compilazione e invio via web “Modello RAP” Software di controllo RAP Specifiche tecniche				

⁴ di cui all’art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998.

Il sistema richiede l'autenticazione mediante le credenziali SPID, CIE o CNS, garantendo l'identificazione certa del soggetto che effettua la trasmissione. La schermata iniziale dell'applicativo presenta quattro sezioni, ciascuna dedicata a uno specifico servizio:

NUOVA RICHIESTA	che permette di compilare ex novo un modello RAP di registrazione di un atto
ELENCO RICHIESTE	con cui è possibile visualizzare, modificare, stampare ed eliminare le richieste in fase di lavorazione o già presentate
RICEVUTE	che consente di consultare e stampare le ricevute telematiche relative alle registrazioni già inviate
ASSISTENZA	che mostra una sezione informativa con documentazione, link e contatti di supporto per agevolare l'utente nella compilazione

Per compilare una richiesta di registrazione di un verbale di distribuzione di utili è necessario cliccare sul tasto “**Nuova richiesta**” e cliccare il flag relativo alla presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali. All'utente poi viene richiesto di scegliere la **tipologia di atto** che intende registrare, cliccando sull'opzione “**Verbale di distribuzione degli utili societari**” e poi nuovamente sul tasto “Procedi”.

Si passa quindi alla sezione denominata “**Richiedente**” in cui è necessario inserire i dati e le informazioni della società che sta richiedendo la registrazione del verbale assembleare relativo alla distribuzione dei dividendi.

L'identificazione del soggetto avviene tramite due modalità alternative:

- ◆ “**Per me stesso**”, riservata esclusivamente all'incaricato che ha effettuato il “Cambio utenza” e si è autenticato come società interessata;
- ◆ “**Per altri**”, prevista per i rappresentanti legali e gli intermediari, con l'inserimento del codice fiscale della società.

Il soggetto che effettua la trasmissione è tenuto a **conservare il verbale originale** dell'assemblea che ha approvato il bilancio e deliberato la distribuzione dei dividendi, **insieme alla richiesta di registrazione e alle ricevute**

generate dal **servizio telematico**.

Dopo l'inserimento dei dati del soggetto richiedente, il sistema propone automaticamente, se già disponibili nell'area autenticata, i recapiti telefonici e l'indirizzo email o PEC del trasmittente.

Successivamente, il sistema presenta un riepilogo dei dati inseriti per consentire una verifica finale.

In questa fase, l'utente è invitato a compilare il campo "**Descrizione del contratto**", un'area di testo libero in cui può indicare, ad esempio, una dicitura come "**VERB_DISTRIB_UTILI_NOMESOCIETÀ_20XX**".

Una volta completata la fase iniziale, è possibile proseguire inserendo i dati specifici dell'atto cliccando sull'opzione "**Vai alla compilazione**".

Si prosegue poi nella sezione denominata "**Dati generali**" in cui l'utente deve inserire le seguenti informazioni obbligatorie:

- ◆ email/PEC di contatto;
- ◆ ufficio territoriale competente;
- ◆ data di formazione dell'atto;
- ◆ numero di fogli che compongono il documento;
- ◆ numero di copie dell'atto da registrare.

Dati Generali

▼ Contratto VERBALEUTILI1

I campi contrassegnati con l'asterisco * sono obbligatori

Dati di contatto	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ufficio territoriale di: *	
<input type="text"/>	Tipologia atto: *
Data dell'atto: *	Numero fogli dell'atto: *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Eventi eccezionali:	
Casi particolari:	
Impegno alla presentazione telematica	
Codice fiscale dell'intermediario:	<input type="text"/>
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione:	
Data dell'impegno in formato (gg\lm\aaaa):	
<input type="button" value="Salva"/>	

Si passa successivamente alla sezione “**Atto**” in cui viene richiesta l’indicazione di due importi fondamentali:

- ◆ **totale utile conseguito**, ovvero l’ammontare complessivo dell’utile di esercizio risultante dal bilancio approvato dalla società;
- ◆ **importo utile distribuito ai soci**, ovvero la quota parte dell’utile destinata alla distribuzione tra i soci.

Ti trovi in: [Home](#) / [Elenco richieste](#) / [Richiesta](#)

 [Stampa la richiesta - pdf](#)

Quadri

Atto - Verbale di distribuzione utili

Dati Generali

▼ Contratto VERBALEUTILIS

Atto

I campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori

Soci

Inserimento contratto e suoi allegati

Totalle utile conseguito:



80.000,00

Importo utile distribuito ai soci:



70.000,00

Calcolo imposte

Invio

Salva

Tali valori costituiscono la base per la determinazione dell’imposta di registro dovuta.

Cliccando il pulsante “Salva”, si apre la sezione dedicata all’individuazione dei soci che percepiranno i dividendi.

 [Home](#)  [Richieste](#)  [Ricevute](#)

 [Stampa la richiesta - pdf](#)

Quadri

Soci

Dati Generali

▼ Contratto VERBALEUTILIS

Atto

Soci

Inserimento contratto e suoi allegati

Elenco soci

Calcolo imposte

Inserisci socio

Invio

QUADRO SOCI

Codice fiscale	Quota di partecipazione	Importo utile percepito
Cognome o Denominazione o Ragione sociale		Nome
Data di nascita giorno mese anno	Sesso (M/F)	Comune (o Stato estero) di nascita
Codice fiscale		Quota di partecipazione
Cognome o Denominazione o Ragione sociale		Nome
Data di nascita giorno mese anno	Sesso (M/F)	Comune (o Stato estero) di nascita
Codice fiscale		Quota Importo utile

Nel caso in cui i soci beneficiari siano indicati singolarmente nell'atto, per ciascuno di essi devono essere inserite le seguenti informazioni:

- ◆ i dati anagrafici completi, se si tratta di persone fisiche, oppure la denominazione e il codice fiscale, in caso di persone giuridiche;
- ◆ la percentuale di partecipazione al capitale sociale;
- ◆ l'importo dell'utile attribuito in funzione della quota detenuta, espresso in euro.

Per procedere con l'invio dell'atto e dei relativi allegati, occorre selezionare dal menu laterale la voce "**Inserimento contratto e suoi allegati**".

Tramite il pulsante "**Inserisci allegato**", è possibile caricare la copia della delibera assembleare, che deve essere predisposta in formato elettronico o dattiloscritto.

Il file da allegare deve contenere:

- ◆ l'atto firmato;
- ◆ eventuali documenti integrativi;
- ◆ una copia valida del documento di identità.



Tutti i contenuti devono essere raccolti in un unico file, nei formati **TIF**,

TIFF oppure PDF/A (versioni PDF/A-1a o PDF/A-1b).

Dopo aver selezionato “**Conferma**”, il sistema consente di visualizzare lo stato di elaborazione del file e verificarne la conformità ai requisiti di formato.

I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori

Tipi file: *

File: *

Descrizione file:

E' necessario allegare il contratto con i suoi allegati e la copia dei documenti d'identità (in corso di validità) delle parti che lo hanno sottoscritto, creando con essi un unico file nei formati ammessi: TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b); il file così realizzato conterrà, quindi, la copia dell'atto da registrare sottoscritto dalle parti, la loro carta d'identità e tutti gli eventuali documenti ad esso allegati.

N.B. Il testo dell'atto sottoscritto dalle parti, di cui si chiede la registrazione, deve essere redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate (ad esempio in **formato elettronico o datiloscritto**). In caso contrario la richiesta di registrazione in modalità telematica non andrà a buon fine (verrà rilasciata un'apposita ricevuta); l'utente potrà procedere ad un nuovo invio modificando il formato di scrittura dell'atto da registrare oppure recandosi presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate per completarne la registrazione.

Inserisci allegato

Una volta allegato il file, il sistema mostra una riga con il nome del file, la descrizione, lo stato di elaborazione e la possibilità di eliminarlo.

Dati del quadro "Inserimento contratto e suoi allegati" salvati correttamente: procedere con gli altri quadri

Ti trovi in: Home / Elenco richieste / Richiesta

Stampa la richiesta - pdf

Quadri

Inserimento contratto e suoi allegati


Nome file	Descrizione file	Stato di elaborazione	Azioni
POFA.pdf	VERBALE	IN LAVORAZIONE	

Numero Elementi: 1

N.B. Allegato con lo stato "Non valido" deve essere eliminato; occorre inserire un nuovo file valido prima di inviare la richiesta di registrazione. Utilizzare il pulsante "Aggiorna stato di elaborazione" se lo stato di elaborazione dell'allegato risulta ancora "in elaborazione".

Servizi per validare e convertire file

È importante sottolineare che il sistema mette a disposizione anche il “**Servizio**

	<p>di validazione e conversione dei file" per verificare la conformità del formato prima del caricamento definitivo.</p>
PAGARE LE IMPOSTE	<p>Una volta terminato l'inserimento di tutti i dati necessari per la registrazione del verbale di distribuzione dei dividendi si passa alla sezione denominata "Calcolo imposte".</p> <p>Il sistema effettua in modo automatico il calcolo delle imposte dovute: attraverso il pulsante "Verifica tardività" è possibile determinare eventuali sanzioni e interessi, calcolati in base all'intervallo di tempo tra la data dell'atto e quella di invio.</p>  <p>Prima di procedere con l'invio della richiesta è necessario inserire il codice fiscale e l'IBAN del titolare del conto corrente sul quale verrà addebitato l'importo da versare.</p>
TRASMETTERE IL MODELLO RAP	<p>La trasmissione si perfeziona attraverso la sezione finale chiamata "Invio" in cui il sistema mostra all'utente un riepilogo dei dati inseriti.</p> <p>Successivamente viene quindi richiesta la conferma definitiva del modello RAP che comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'invio telematico della richiesta di registrazione; ◆ l'autorizzazione all'addebito delle somme dovute come imposta di registro e

bolli;

- ◆ la generazione del protocollo di trasmissione.

Infine, cliccando sul tasto "Procedi" si conferma l'invio definitivo del modello RAP con l'addebito delle somme predeterminate nella sezione "Calcolo imposte".

Una volta perfezionato l'invio, il sistema genera due tipologie di ricevute che sono consultabili nella sezione "**Ricevute**" della pagina "Home" del servizio.

Le **ricevute di trasmissione** attestano l'avvenuto invio della richiesta, mentre le **ricevute di addebito** vengono prodotte esclusivamente a seguito del buon esito della registrazione con addebito delle somme dovute.

Nella sezione della "Home" denominata "**Elenco richieste in corso di lavorazione e presentante**" è possibile invece prendere visione dei modelli in bozza e di quelli già presentati con questo applicativo.

Registrazione atti privati (RAP)

Il modello RAP può essere utilizzato dai contribuenti, mediatori e intermediari per richiedere la registrazione telematica degli atti privati. Attualmente è possibile utilizzare questo modello per la richiesta di registrazione del contratto di comodato, del contratto preliminare di compravendita e del verbale di distribuzione degli utili societari.

Nuova richiesta

Tramite questa funzionalità è possibile compilare una richiesta di registrazione di un:

1. **contratto di comodato**: [?](#)
2. **contratto preliminare di compravendita**: [?](#)
3. **verbale di distribuzione degli utili societari**: [?](#)

[+ Nuova richiesta](#)

Ricevute

E' possibile consultare e stampare le ricevute telematiche delle richieste inviate con questa applicazione.

[Ricevute](#)

Elenco richieste in corso di lavorazione e presentante

Tramite questa area di lavoro viene visualizzato l'elenco delle richieste:

- in parte già compilate e ancora in corso di lavorazione;
- presentate utilizzando questa applicazione;

Selezionando la richiesta d'interesse è possibile:

1. continuare nella compilazione di una richiesta iniziata ma non ancora inviata;
2. visualizzare una richiesta;
3. stampare una richiesta;
4. eliminare una richiesta già compilata ma non ancora inviata.

[Elenco richieste](#)

Assistenza

[Guida rap web comodato - pdf](#) 

[Guida rap web preliminare di compravendita - pdf](#) 

[Guida rap web verbale di distribuzione utili - pdf](#) 

[Schede informative registrazione contratti/atti](#) 

[Modello e istruzioni](#) 

[Contatti e assistenza uffici](#) 

[Contact center catasto](#) 

Giuseppe Iannibelli